



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 171 DEL 10 dicembre 2002

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 7-8 dicembre 2002 – Tredicesima giornata andata

Brescia-Juventus 2-0
Chievo Verona-Bologna 0-0
Lazio-Internazionale 3-3
Milan-Roma 1-0
Modena-Como 1-1
Parma-Reggina 2-0
Perugia-Piacenza 0-0
Udinese-Empoli 2-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina e dalla segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 9-10 dicembre 2002, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 41

1) SERIE A TIM

Gare del 7-8 dicembre 2002 – Tredicesima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:



Gara Soc. Lazio – Soc. Internazionale

Il Giudice Sportivo

ricevuta tempestiva segnalazione ex art. 31 comma a3 CGS della Procura Federale in merito al comportamento del calciatore **Couto Fernando** (Soc. **Lazio**) nei confronti del calciatore **Cannavaro Fabio** (Soc. **Internazionale**) al 44° del primo tempo;

acquisita ed esaminata la relativa integrale documentazione televisiva;

osserva:

le immagini evidenziano che, al 44° del primo tempo, veniva battuto dall'Internazionale un calcio d'angolo. Cannavaro e Couto si trovavano, vicini l'uno all'altro, nei pressi dell'area di porta. Cannavaro colpiva il pallone indirizzandolo verso il centro area e scivolava a terra in conseguenza del proprio intervento. L'Arbitro seguiva con lo sguardo la traiettoria del pallone e quindi girava le spalle rispetto al punto di caduta del calciatore dell'Internazionale. Mentre il pallone viaggiava ormai verso l'esterno dell'area di rigore, Couto colpiva con la gamba destra Cannavaro, tra il collo e la nuca. Per effetto di questo urto, lo stesso Couto perdeva l'equilibrio e finiva a terra. L'azione proseguiva: il pallone veniva controllato da un calciatore dell'Internazionale che lo indirizzava verso la porta avversaria. Al momento del gesto compiuto da Couto, l'Assistente n. 2, posizionato lungo la linea laterale più lontana, seguiva anch'egli lo svolgimento dell'azione in giuoco. Il colpo inferto da Couto a Cannavaro non provocava lesioni a quest'ultimo, che si rialzava e riprendeva la sua partecipazione alla gara.

Così ricostruito il fatto, sulla base delle immagini esaminate a velocità sia normale che rallentata, occorre verificare la sussistenza delle condizioni stabilite dall'art. 31 comma a3 C.G.S. sull'utilizzabilità della prova televisiva.

Il calcio inferto da Couto a Cannavaro è certamente definibile come **fatto estraneo all'azione di giuoco**.

Infatti, in quel momento, il pallone era già uscito da qualsiasi possibilità di controllo e di intervento da parte del difensore della Lazio, a seguito del precedente rinvio ad opera di Cannavaro, che aveva spostato l'azione in una zona del campo distante da quella nella quale si trovavano sia Couto che Cannavaro. In altre parole, al momento del calcio, Couto non era più, e non poteva più diventare, in alcun modo partecipe attivo dell'azione in quel momento in svolgimento: e difatti il pallone finiva per essere controllato da un calciatore dell'Internazionale, fuori dell'area di rigore, in posizione centrale, e quindi in un contesto sia spaziale che di giuoco avulso rispetto alla posizione di Couto.

Il gesto compiuto da Couto è certamente **sfuggito al controllo degli Ufficiali di gara**.

Le immagini dimostrano che l'Arbitro, impegnato correttamente a seguire l'ulteriore svolgimento dell'azione, aveva volto le spalle alla coppia Couto-Cannavaro, dopo che quest'ultimo aveva rinvio il pallone verso il centro area. Il Direttore di gara, quindi, era nella materiale impossibilità di rilevare il gesto compiuto dietro di lui.

Analogamente, l'Assistente n.2 –la cui posizione è anch'essa documentata dalle immagini– non poteva rilevare il calcio di Couto, perché intento anch'egli a seguire lo svolgimento dell'azione di giuoco.

La condotta di Couto è definibile come **violenta**, cioè intenzionalmente diretta a colpire l'avversario, ponendo a rischio la sua integrità fisica.

Le immagini provano la volontarietà del calcio del giocatore laziale contro quello interista. Infatti occorre considerare la posizione rispettiva dei due calciatori negli istanti immediatamente precedenti al calcio di Couto: i due atleti erano “attaccati” l'uno all'altro, e Couto non poteva non accorgersi che Cannavaro era scivolato a terra, praticamente davanti ai suoi piedi. L'aver sollevato la gamba e l'averla poi distesa costituiscono, nel contesto specifico dell'episodio, dati indicativi di una volontà di Couto di colpire l'avversario, perché egli era in condizione agevole – se lo avesse voluto – per evitare “l'ostacolo” rappresentato dal corpo (e in particolare dalla testa) di Cannavaro, disteso a terra. Proprio le modalità concrete del fatto, quali risultanti dalle immagini, escludono pertanto significato sintomatico di una non volontarietà del gesto alla posizione eretta del viso di Couto, al momento del calcio.

In altri termini, l'esame del filmato porta ad escludere che l'urto fra la gamba di Couto ed il capo di Cannavaro sia stato conseguenza di un impatto involontario: esso, al contrario, dimostra che Couto volontariamente andò ad urtare Cannavaro, compiendo quindi un gesto idoneo a cagionare danni all'incolumità dell'avversario.

In sintesi, si deve concludere nel senso dell'intenzionalità del calcio sferrato da Couto contro Cannavaro, e quindi della sua definibilità come comportamento violento.

Risultano, quindi, realizzate tutte le condizioni per una utilizzazione delle immagini ai fini di sanzionare il gesto violento commesso da Couto e non rilevato dagli Ufficiali di gara.

Quanto alla commisurazione della pena, va considerata, da un lato, la pericolosità del gesto compiuto da Couto in relazione alla zona del corpo colpita. Un calcio inferto tra nuca e collo può certamente determinare conseguenze significativamente negative in danno della persona colpita, in quel momento nella condizione di non potersi difendere o proteggere dall'atto violento.

Dall'altro lato va invece doverosamente tenuto conto che, per fortuna, Cannavaro non subì pregiudizi fisici, tanto da poter riprendere in piena regolarità il giuoco, senza interruzioni di sorta.

Ancora, l'impatto tra la gamba di Couto ed il capo di Cannavaro non risulta dalle immagini caratterizzato da una specifica brutalità.

La valutazione complessiva di tutte le circostanze del caso concreto porta in conclusione, a ritenere adeguata all'entità del fatto la squalifica per due giornate di gara: misura adottata – per consolidata prassi disciplinare – per punire simili gesti, se commessi a giuoco fermo o estranei all'azione in svolgimento.

P.Q.M.

delibera di infliggere al calciatore **Couto Fernando** (Soc. **Lazio**) la squalifica per **due** giornate effettive di gara per il comportamento segnalato dal Procuratore Federale.

* * * * *

a) **SOCIETA`**

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio, lanciato monete, bottigliette formato mignon ed oggetti metallici di piccole dimensioni verso i calciatori avversari che stavano rientrando negli spogliatoi dopo il riscaldamento prepartita; per avere, durante tutto il corso della gara, lanciato agrumi e bottigliette in plastica piene d'acqua sul terreno di giuoco; per avere, all'inizio del secondo tempo, lanciato nel campo per destinazione un bengala acceso; per avere, al 28° del secondo tempo, lanciato verso un settore degli spalti occupato da sostenitori avversari un bengala acceso così realizzando una condotta potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica; per avere al termine della partita, fatto esplodere un petardo con notevole fragore; recidiva specifica; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 8.000,00 : alla Soc. **MILAN** per avere suoi sostenitori, durante il corso della gara, lanciato numerosi agrumi sul terreno di giuoco; per avere, al 28° del secondo tempo, rilanciato verso un settore degli spalti occupato dai sostenitori avversari un bengala acceso, così realizzando una condotta potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica; per avere, al 43° del secondo tempo, lanciato verso il portiere avversario alcuni oggetti di ridotte dimensioni; recidiva.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. **BRESCIA** per avere suoi sostenitori, più volte nel corso del primo e del secondo tempo, intonato cori ingiuriosi nei confronti dell'Arbitro; per avere, al 2° del secondo tempo, acceso prolungati fuochi d'artificio; recidiva.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. **COMO** per avere suoi sostenitori, al 28° del secondo tempo, lanciato verso un settore degli spalti occupato da sostenitori avversari un razzo bengala, di ridotte dimensioni che cadeva ancora acceso, così realizzando una condotta potenzialmente pericolosa per la pubblica incolumità; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 3.500,00 : alla Soc. **EMPOLI** per avere suoi sostenitori, all'ingresso delle squadre, acceso numerosi fumogeni, tre dei quali venivano lanciati ancora accesi nel recinto di giuoco in prossimità di personale addetto alla sicurezza; per avere ripetuto identica condotta al 23° del primo tempo; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, al 15° ed al 25° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco bottiglie in plastica piene d'acqua, una delle quali finiva all'interno del terreno, e per aver fatto esplodere due petardi; per indebita presenza nel recinto di giuoco di persona addetta allo staff societario che, al 35° del secondo tempo, colpiva con un calcio, in segno di stizza, la bandierina di un corner; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori, al 34° del secondo tempo, lanciato una bottiglia in plastica parzialmente piena d'acqua all'interno del recinto di giuoco; recidiva.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MATUZALEM Da Silva Francellino (Brescia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CASTELLINI Marcello (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

COLUCCI Leonardo (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

CORDOBA Ivan (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

CORINI Eugenio (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

MAYER Mauro (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

OLIVE Renato (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

BINOTTO Jonatan (Como).

SECONDA SANZIONE

GREGORI Daniele (Como).

PRIMA SANZIONE

LIVERANI Fabio (Lazio).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

CACCIA Nicola (Piacenza)
DI LORETO Marco (Perugia)
NESTA Alessandro (Milan)
ZEBINA Jonathan (Roma).

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

PINZI Giampiero (Udinese).

SECONDA SANZIONE

BUSCE' Antonio (Empoli)
CORRADI Bernardo (Lazio)
CORRENT Nicola (Como)
GRELLA Vincenzo (Empoli)
MAURI Stefano (Modena)
NEDVED Pavel (Juventus)
SARTOR Luigi (Roma)
SIMEONE Diego Pablo (Lazio)
STANKOVIC Dejan (Lazio)
VIERI Cristian (Internazionale).

PRIMA SANZIONE

FERRARA Ciro (Juventus)
FUSANI Massimiliano (Perugia)
LOCATELLI Tomas (Bologna)
MICELI Salvatore (Piacenza)
PISANO Marco (Brescia).

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

BLASI Manuele (Perugia).

QUINTA SANZIONE

DAINELLI Dario (Brescia).

SECONDA SANZIONE

IAQUINTA Vincenzo (Udinese)
LUCCHINI Stefano (Empoli).

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 20 dicembre 2002.

PUBBLICATO IN MILANO IL 10 DICEMBRE 2002

IL SEGRETARIO
Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani